

L'amministratore su richiesta dei condomini deve esibire e consegnare la documentazione afferente la gestione condominiale:

Segnaliamo la sentenza: Corte d'appello Milano 19 gennaio 2011

Ciascun condomino ha la facoltà di richiedere e ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili relativi al condominio in qualsiasi tempo e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta, purchè l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività dell'amministratore, non sia contrario ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo i costi per le operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti.

L'art. 1130 bis- c.c. in vigore dal 18 giugno 2013 specifica inoltre che i condomini e i titolari dei diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. **Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.**